



COMUNE DI MAZZARINO

Registro Generale n. 14

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 8 DEL 07-04-2021**

Ordinanza del Sindaco

N. 8 DEL 07-04-2021

Oggetto: Ulteriori misure per emergenza epidemiologica da COVID 19 -sospensione dell'attività didattica in presenza dal 07 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021, e comunque con riserva di proroga nel caso di mancata diminuzione della curva epidemica , di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche paritarie e private.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di aprile,

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno

2021

»

”.

,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” con efficacia fino al 6 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 4 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 30 del 01/04/2021 con la quale è istituita la zona rossa nel Comune di Mazzarino dal 3 aprile 2021 al 14/04/2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06/04/2021 con la quale si stabilisce l'applicazione integrale a tutti i comuni dichiarati zona rossa delle disposizioni previste dall'art. 2 del DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44;

Esaminato l'art. 2 del richiamato D.L. 44/2021 che recita al comma 1: *“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territori*

o
”.

Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

Visto che sono risultati positivi al test per SARS-Cov-2 con sospetta variante inglese alunni delle scuole di Mazzarino;

Preso atto della velocità di propagazione della c.d. variante inglese tra i contatti stretti ed occasionali;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Caltanissetta;

Considerata la preoccupazione espressa per il contagio di alunni, genitori degli alunni e della cittadinanza, a causa del contatto con soggetti risultati positivi al virus a seguito di tampone antigenico o tampone molecolare e che, pertanto, è doveroso assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;

Data atto che la medesima superiore attenzione riguarda le scuole paritarie e private, il CPIA e gli enti di formazione professionale;

Sentito il Referente ASP di Caltanissetta – Distretto di Mazzarino per le scuole in merito all'applicazione dei protocolli previsti dal Ministero della Salute e alla cogente necessità di intervenire in via straordinaria con il presente provvedimento;

Sentiti i Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino e dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore Carlo Maria Carafa, in merito all'attuale situazione e,

tra l'altro, al Piano della Didattica digitale integrata approvato dai predetti Istituti con validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

Considerato tra l'altro, che "La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie" e che "Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente Scolastico"

:

Viste le vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19;

Considerate:

l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica;

l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di con dell'attività didattica frontale e di utilizzare la Didattica digitale integrata (DDI), ossia la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...";

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza dal 07 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021, **e comunque con riserva di proroga nel caso di mancata diminuzione della curva epidemica**, di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche paritarie e private.
2. La sanificazione di tutti i Plessi scolastici prima della ripresa delle attività didattiche in presenza.

INVITA

1. All'utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) in tutte le scuole.resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo la normativa vigente.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
 2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
 3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
 4. Che copia della presente sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino, al Dirigente Scolastico dell'Istituto "Carlo Maria Carafa", al CPIA, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.
- Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to Marino Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa Ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-04-2021 al 23-04-2021

Li 08-04-2021

Il Responsabile del Primo Settore
F.to STRAZZERI LUIGI

Copia conforme all'originale.

Li

Il Responsabile del Settore



COMUNE DI MAZZARINO

Internet: www.comune.mazzarino.cl.it

E-mail: segreteria@comune.mazzarino.cl.it

Codice fiscale: 00067840850

Ordinanza Sindacale Reg. Gen. n. 14 del 07 aprile 2021

OGGETTO: Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 07 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021, e comunque con riserva di proroga nel caso di mancata diminuzione della curva epidemica, di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche paritarie e private.

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»";

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con efficacia fino al 6 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza 2on tingibili e urgente del Presidente della Regione Siciliana del 4 marzo 2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 30 del 01/04/2021 con la quale è istituita la zona rossa nel Comune di Mazzarino dal 3 aprile 2021 al 14/04/2021;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 06/04/2021 con la quale si stabilisce l'applicazione integrale a tutti i comuni dichiarati zona rossa delle disposizioni previste dall'art. 2 del DECRETO LEGGE 1 aprile 2021, n. 44;

Esaminato l'art. 2 del richiamato D.L. 44/2021 che recita al comma 1: «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio».

Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

Esaminata la nota prot. n. 13300/2021 del 07/04/2021, a firma del Direttore del DPM dell'ASP di Caltanissetta, con la quale si trasmettono i grafici che rappresentano la situazione epidemiologica da SARS-COV-2 al 06/04/2021, comprensiva dei dati relativi ai soggetti in età scolare;

Vista la propria istanza al Presidente della Regione Siciliana del 07/04/2021 con la quale si chiede l'adozione di una ordinanza 2on tingibili e urgente per la sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, in modo che le relative attività didattiche possano svolgersi esclusivamente in modalità a distanza;

Considerato che non può essere escluso che la riapertura delle scuole possa facilitare l'ulteriore diffondersi della pandemia.

Ritenuta la eccezionale e straordinaria necessità, dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, di sospendere di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nelle more dell'adozione dei provvedimenti richiesti al Presidente della Regione Siciliana;

Visto che 303 positivi al test per SARS-Cov-2 con sospetta variante tra gli alunni delle scuole di Mazzarino;

Preso atto della velocità di propagazione della c.d. variante inglese tra i contatti stretti ed occasionali;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Caltanissetta;

Considerata la preoccupazione espressa per il contagio di alunni, genitori degli alunni e della cittadinanza, a causa del contatto con soggetti risultati positivi al virus a seguito di tampone antigenico o tampone molecolare e che, pertanto, è doveroso assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19, ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833;

Data atto che la medesima superiore attenzione riguarda le scuole paritarie e private, il CPIA e gli enti di formazione professionale;

Sentito il Referente ASP di Caltanissetta – Distretto di Mazzarino per le scuole in merito all'applicazione dei protocolli previsti dal Ministero della Salute e alla cogente necessità di intervenire in via straordinaria con il presente provvedimento;

Sentiti i Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino e dell'Istituto di Istruzione secondaria superiore Carlo Maria Carafa, in merito all'attuale situazione e, tra l'altro, al Piano della Didattica digitale integrata approvato dai predetti Istituti con validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021;

Considerato tra l'altro, che "La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie" e che "Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV- 2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione

delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determinazione del Dirigente Scolastico”:

Viste le vigenti Ordinanze 4on tingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-20 19;

Considerate:

- l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica;
- l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l'ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all'esigenza di prevenire e mitigare il rischio di con dell'attività didattica frontale e di utilizzare la Didattica digitale integrata (DDI), ossia la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli alunni, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 4on tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”;

ORDINA

1. La sospensione dell'attività didattica in presenza dal 07 aprile 2021 fino al 14 aprile 2021, e comunque con riserva di proroga nel caso di mancata diminuzione della curva epidemica ,di tutte le scuole di ogni ordine e grado pubbliche paritarie e private.

2. La sanificazione di tutti i Plessi scolastici prima della ripresa delle attività didattiche in presenza.

INVITA

1. All'utilizzo della Didattica Digitale Integrata (DDI) in tutte le scuole. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo la normativa vigente.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Mazzarino, al Dirigente Scolastico dell'Istituto "Carlo Maria Carafa", al CPIA, all'ASP di Caltanissetta – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Caltanissetta, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Marino

